

proposta del Ministro della Salute, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, può sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale.

3. A seguito dello scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi del comma 2, il Presidente della Regione Umbria, d'intesa con il Ministro della Salute e con il Presidente della Regione Marche, nomina con proprio decreto un commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività. Nel decreto sono indicati la durata dell'incarico e il relativo compenso, da contenere nei limiti di quanto corrisposto al direttore generale decaduto, nonché i casi di revoca. Il commissario straordinario resta in carica fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'Istituto e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art.18

(Controlli)

1. Sono soggette a controllo anche ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante valutazione della conformità con le norme in vigore, con gli indirizzi e gli obiettivi posti nei piani sanitari delle Regioni Umbria e Marche, con le direttive vincolanti emanate dalle due Regioni e con le risorse assegnate, le seguenti deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto:
 - a) bilancio economico preventivo e relative variazioni;
 - b) bilancio di esercizio;
 - c) istituzione di nuovi servizi;
 - d) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;
 - e) dotazione organica complessiva e relative modificazioni;
 - f) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta regionale Umbria, alla Giunta regionale delle Marche la quale, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta regionale dell'Umbria ai fini della decisione sul procedimento di controllo. Nel termine di cui al

comma 3 la Giunta regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti a essa sottoposti.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 si intendono tacitamente approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta regionale dell'Umbria non si sia pronunciata con provvedimento motivato.
4. Per le ulteriori modalità del controllo di cui al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di controllo delle aziende sanitarie della Regione Umbria in quanto compatibili.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli organi dell'Istituto, in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo, continuano a operare fino alla nomina dei nuovi organi.
2. Entro novanta giorni dalla data indicata al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello statuto e adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, nonché le relative dotazioni organiche proposte dal direttore generale, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 106/2012 e delle direttive vincolanti regionali approvate dalla Giunta regionale dell'Umbria sulla base delle determinazioni assunte in conferenza dei servizi.
3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 2, la Regione Umbria, di concerto con la Regione Marche, assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, nomina un commissario che provvede agli atti e ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Deliberazione n. 1106 del 22/07/2013

*L.R. n. 43/1988 e s.m.i., art. 50 comma 3 bis
- Iniziative regionali a supporto delle Politiche Sociali. Contributi ai disabili per la frequenza di corsi universitari e di formazione post-universitaria. Criteri di assegnazione dei contributi - Anno 2013*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri di assegnazione dei contributi alle persone con disabilità sensoriale o affette da autismo per la frequenza di corsi universitari e di formazione post-universitaria, di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che si provvederà ad indicare le modalità e i termini per la presentazione e la rendicontazione dei progetti con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali;
- di stabilire che l'onere di Euro 40.000,00 fa carico al Capitolo 53007101 del bilancio di previsione per l'anno 2013.

Allegato "A"

CONTRIBUTI AI DISABILI PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI E DI FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA. CRITERI DI ASSEGNAZIONE - ANNO 2013

1. Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare del contributo regionale per la frequenza di corsi universitari e di formazione post-universitaria le persone con disabilità sensoriale o affette da autismo, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104 dalla competente commissione sanitaria.

2. Tipologie di intervento ammissibili a contributo

Vengono ammesse a finanziamento tutte quelle azioni di supporto alla frequenza di corsi universitari e di formazione post-universitaria, svolti in Italia o all'estero.

Tali azioni di supporto debbono avere durata annuale, coincidente con l'anno accademico o con il percorso formativo.

Il contributo regionale è cumulabile con quelli eventualmente riconosciuti ai sensi della L.104/1992 art.13 comma 6 bis, purché dichiarati e non finalizzati alla copertura delle medesime spese.

3. Requisiti dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario finale deve possedere i seguenti requisiti:

- a) il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore ad Euro 30.000,00;

- b) alla data di scadenza della domanda di contributo, il beneficiario deve essere già immatricolato (o già formalmente iscritto nel caso in cui non sia prevista la procedura di immatricolazione);
- c) i soggetti che hanno già beneficiato del contributo in questione nell'anno accademico precedente, devono aver superato con esito positivo i 2/5 degli esami previsti dal percorso curricolare dell'annualità precedente.

4. Condizioni di ammissibilità dei progetti Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- a) il progetto deve essere presentato dall'ente locale, singolo o associato, che a sua volta partecipa al cofinanziamento, anche in misura minimale e /o attraverso il sostenimento di costi figurativi;
- b) il progetto deve essere corredata da un piano economico finanziario dettagliato dal quale si desumano in particolare le tipologie di spesa che verranno sostenute, il relativo costo e la copertura finanziaria dello stesso;
- c) nello stesso anno solare, allo stesso beneficiario finale, possono essere assegnati contributi per un solo progetto.

5. Quantificazione del contributo

Per ogni progetto annuale può essere assegnato un contributo nel limite massimo di Euro 8.000,00.

Il fondo regionale viene ripartito tra i progetti ritenuti ammissibili in maniera proporzionale in relazione al costo del progetto e, comunque, nel limite massimo di Euro 8.000 per singolo progetto.

6. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, suffragate da documentazione fiscalmente valida intestate all'Ente locale o al beneficiario finale nonché sostenute, pagate e quietanzate nel periodo dal 01/11/2013 al 31/10/2014.

Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- spese di personale non direttamente e specificatamente imputabili al progetto finanziato;
- spese non direttamente e specificatamente imputabili al beneficiario finale del progetto;
- spese analitiche già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire un'ipotesi di doppio finanziamento;

- spese individuate in rimborsi a più di lista;
- spese documentate attraverso scontrini;
- spese relative a ricariche di carte telefoniche;
- assegno/diaria/indennità o altra provvidenza simile riconosciuta al beneficiario finale del progetto o ai suoi familiari;
- spese derivanti da investimenti in c/capitale.

Deliberazione n. 1107 del 22/07/2013

Articolo 22, legge regionale 15.10.2001 n. 20. Completamento Segreteria Assessore Giorgi-Paola - nomina della dipendente regionale Moroni Marzia in qualità di addetta

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di completare, ai sensi dell'articolo 22, della legge regionale n. 20/2001, la segreteria dell'Assessore Giorgi Paola con la nomina della Sig.ra Moroni Marzia, dipendente regionale, in qualità di addetta, a decorrere dal 1° agosto 2013;
- di attribuire alla Sig.ra Moroni Marzia, categoria giuridica C e posizione economica C5, il trattamento economico stabilito con deliberazione n. 1889 del 22 dicembre 2008, comprensivo dell'indennità ex legge regionale n. 54/1997, che, per la categoria di appartenenza dell'unità, è pari ad Euro. 6.290,40, annui lordi per dodici mensilità, per tutta la durata dell'incarico;
- di instaurare, con la dipendente, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, mediante sottoscrizione di specifico contratto da stipularsi tra le parti a ciò legittimate, con decorrenza dal 1° agosto 2013 e per la durata della legislatura;
- di stabilire, che la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, è pari a presunti Euro 41.363,29 e che la quota parte di Euro 17.234,70 ricadente nel corrente anno è così ripartita: Euro 12.810,17 sul capitolo 20701126, Euro 3.335,67 sul capitolo 20701127 ed Euro 1.088,86 sul capitolo 20701130 del bilancio regionale 2013 e sui medesimi o corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati; Il presente atto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Deliberazione n. 1108 del 22/07/2013

L.R. n. 5/2008, articolo 7 e R.R. n. 2/2009, articolo 4. Estinzione dell'IPAB Ente morale - Asilo-infantile "G. Tommasoli"

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di estinguere l'IPAB Ente morale - Asilo infantile "G. Tommasoli" avente sede nel Comune di Sassocorvaro (PU), Frazione di Mercatale, Via Leonardo da Vinci 1 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 5/2008, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del R.R. n. 2/2009;
- di trasferire i beni intestati all'Ente al Comune di Sassocorvaro (PU), che subentra altresì in tutti i rapporti giuridici preesistenti, attivi e passivi, facenti capo all'Ente estinto;
- di comunicare il presente provvedimento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ente morale - Asilo infantile "G. Tommasoli" e al Sindaco del Comune di Sassocorvaro (PU) per lo svolgimento degli adempimenti previsti dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2008 e dall'articolo 4 del R.R. n. 2/2009.

Deliberazione n. 1109 del 22/07/2013

Corte di Cassazione. Ricorso notificato in data 9/07/2013 per la cassazione della sentenza n. 831/2012 della Corte di Appello di Ancona resa nel procedimento R.G. n. 494/2009. Costituzione in giudizio. Controricorso e ricorso incidentale. Affidamento incarico Avv.ti Paolo Costanzi e Michele Romano

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di costituirsi in giudizio proponendo controricorso e ricorso incidentale nel ricorso introdotto avanti alla Corte di Cassazione, notificato in data 9/07/2013, per la cassazione della sentenza n. 831/2012 emessa dalla Corte di Appello di Ancona - Sez. Lavoro nel procedimento R.G. n. 494/2009;

di affidare l'incarico professionale di rappresentare e difendere la Regione Marche, con mandato congiun-